

Bruxelles, 9 marzo 2018
(OR. en)

7049/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0048 (COD)**

EF 73
ECOFIN 231
CODEC 360
IA 60

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 marzo 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 113 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 113 final.

All.: COM(2018) 113 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.3.2018
COM(2018) 113 final

2018/0048 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- {SWD(2018) 56 final} - {SWD(2018) 57 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La Commissione ha adottato oggi un pacchetto di misure volte ad approfondire l'Unione dei mercati dei capitali e la comunicazione "Completare l'Unione dei mercati dei capitali entro il 2019 — È tempo di accelerare la realizzazione". Oltre alla presente proposta, il pacchetto include una proposta per un quadro di riferimento dell'UE in materia di obbligazioni garantite, una proposta volta ad agevolare la distribuzione transfrontaliera dei fondi d'investimento, una proposta sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti e una comunicazione sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali delle operazioni su titoli.

La presente iniziativa si iscrive nel quadro della creazione di un'Unione dei mercati dei capitali, volta ad ampliare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, le *start-up* e altre aziende non quotate¹, che rientra tra le priorità della Commissione.

Attualmente queste imprese hanno ancora difficoltà di accesso ai finanziamenti, in particolare allorché passano dalla fase di avviamento a quella di espansione, a causa di asimmetrie informative strutturali. L'eccessiva dipendenza da prestiti bancari a breve termine non garantiti risulta spesso costosa. Inoltre, la crisi finanziaria del 2008 ha inciso fortemente sui volumi dei prestiti bancari alle *start-up* e alle PMI che ancora faticano a raggiungere i livelli pre-crisi, tanto che la mancanza di fondi è una delle principali cause del fallimento delle *start-up*. Tali problematiche sono amplificate in maniera significativa negli Stati membri in cui i mercati di capitali e il sistema bancario sono meno sviluppati.

In quanto nuova forma di servizio finanziario resa possibile dalla tecnologia, il *crowdfunding* può aiutare ad abbinare meglio gli investitori e i progetti di attività che hanno bisogno di un finanziamento. Le piattaforme di *crowdfunding* agiscono da intermediari tra gli investitori e le imprese, consentendo ai primi di individuare più agevolmente i progetti di loro interesse e sostenerli. Il *crowdfunding* può diventare un'importante fonte di finanziamento non bancario e contribuire così a progredire verso il conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione dei mercati dei capitali che mirano a favorire un'integrazione finanziaria più sostenibile e gli investimenti privati a vantaggio della creazione di posti di lavoro e della crescita economica. Il *crowdfunding* si sta affermando sempre più nell'ambito della cosiddetta "scala dei finanziamenti" (o *funding escalator*) per le *start-up* e le imprese nella fase iniziale, solitamente finanziate dalla famiglia, dagli amici e tramite fondi propri, fino ad una fase più avanzata di sviluppo quando iniziano ad interessarsi i fondi di capitale di rischio o addirittura i fondi di *private equity*. Il *crowdfunding* può pertanto costituire un'alternativa ai prestiti bancari non garantiti, che sono attualmente la principale fonte di finanziamento esterno per le PMI, soprattutto nel periodo iniziale di attività.

I servizi della Commissione monitorano gli sviluppi del mercato del *crowdfunding* da alcuni anni. Una comunicazione² e un documento di lavoro³, pubblicati rispettivamente nel 2014 e

¹ La risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 su "Costruire un'Unione dei mercati dei capitali" afferma inoltre che "l'Unione dei mercati dei capitali debba creare un contesto normativo appropriato che migliori l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società in cerca di strutture di credito, di equity e quasi-equity, al fine di promuovere la crescita di modelli di finanziamento non bancario, tra cui il finanziamento collettivo [*crowdfunding*] e il prestito *peer-to-peer*"; risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 su "Costruire un'Unione dei mercati dei capitali" (2015/2634 (RSP)), punto 47, consultabile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+XML+V0//IT>.

nel maggio 2016, hanno concluso che in quella fase non vi fossero valide ragioni per intervenire a livello di UE. Nel frattempo, i servizi della Commissione si sono impegnati a monitorare il mercato e, da allora, attraverso consultazioni dei portatori di interessi e studi esterni hanno raccolto dati significativi sugli ostacoli alle attività transfrontaliere e allo sviluppo del mercato interno. Inoltre, il fatto che il settore del *crowdfunding* continui a essere concentrato in alcuni Stati membri ha sottolineato la necessità di rendere tale metodo di finanziamento più ampiamente disponibile, a vantaggio sia di chi è alla ricerca di fondi sia degli investitori in tutti gli Stati membri.

La presente proposta istituisce un marchio europeo per le piattaforme di *crowdfunding* basato sull'investimento e sul prestito che permette le attività transfrontaliere e si prefigge di far fronte ai rischi in modo proporzionato. Lo scopo è quello di agevolare l'ampliamento dei servizi di *crowdfunding* nel mercato interno aumentando così l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, le *start-up*, le imprese in fase di espansione e le PMI in genere. È per questo motivo che le forme di *crowdfunding* basate su donazioni e ricompense sono escluse dall'ambito di applicazione dell'iniziativa. L'inclusione di detti modelli di business risulterebbe sproporzionata in quanto non trattano prodotti finanziari e le asimmetrie informative create da questi prodotti. Inoltre, la normativa dell'UE in materia di protezione dei consumatori si applica già al *crowdfunding* basato sulla ricompensa e prevede norme rigorose per tutelare i consumatori.

La presente proposta non si applica ai servizi forniti a titolari di progetti assimilabili ai consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE. Sono pertanto esclusi i prestiti al consumo poiché non rappresentano un'attività di prestito alle imprese e rientrano parzialmente nell'ambito di applicazione di normative UE già esistenti, e più precisamente: i) nel caso di un consumatore che riceve un prestito per consumo personale e opera al di fuori del suo ruolo professionale, l'attività rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sul credito al consumo; e ii) nel caso di un consumatore che riceve un prestito per l'acquisto di un bene immobile, l'attività rientra nell'ambito della direttiva sul credito ipotecario.

La presente proposta mira inoltre a mettere a disposizione degli investitori le informazioni sul *crowdfunding* necessarie, incluse le informazioni sui rischi sottostanti. Per sostenere la fiducia degli investitori in questi servizi innovativi, la presente proposta prevede altresì che i fornitori di servizi di *crowdfunding* dispongano delle necessarie garanzie per ridurre al minimo la probabilità che si concretizzino i rischi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La prestazione di servizi di *crowdfunding* non è ancora stata oggetto di alcun intervento mirato dell'UE. I fornitori di tali servizi adattano i loro modelli di business a quadri nazionali molto differenti tra loro e sono soggetti all'applicazione dei regimi esistenti a livello nazionale e di UE da parte delle autorità nazionali competenti. La natura dinamica dei modelli di business e le differenti interpretazioni della vigente normativa UE negli Stati membri hanno determinato un'ampia varietà di quadri normativi a cui i fornitori di servizi di *crowdfunding* devono conformarsi, che vanno dall'assenza di regolamentazione alla rigida applicazione delle norme in materia di tutela degli investitori. Alcuni Stati membri hanno, ad oggi, introdotto dei regimi nazionali su misura in materia di *crowdfunding* mentre altri prevedono

² Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sfruttare il potenziale del *crowdfunding* nell'Unione europea, COM(2014) 172 final del 27.3.2014.

³ SWD(2016) 154 final, disponibile al seguente indirizzo:
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-154-EN-F1-1.PDF>

che le piattaforme di *crowdfunding* siano autorizzate e operino nell'ambito dei quadri normativi esistenti a livello di UE, come la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), la direttiva sui servizi di pagamento e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA).

La presente proposta di un quadro giuridico europeo in materia di *crowdfunding* non intende interferire con i regimi nazionali su misura o le autorizzazioni esistenti, incluso quando sono conformi alla direttiva MiFID II, alla direttiva sui servizi di pagamento o alla direttiva sui GEFIA, ma mira piuttosto a offrire ai fornitori di servizi di *crowdfunding* la possibilità di presentare domanda per un marchio UE che consente loro di ampliare le proprie operazioni in tutta l'Unione a determinate condizioni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

In linea con la priorità della Commissione di istituire un'Unione dei mercati dei capitali, la proposta mira ad ampliare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, le PMI e altre imprese non quotate. Consentendo alle piattaforme di ampliare le proprie operazioni nel mercato europeo, la proposta si prefigge di permettere a *start-up* e PMI l'accesso a fonti di capitale alternative, in linea con altre iniziative che avevano l'obiettivo di facilitare l'accesso ai finanziamenti per tali soggetti, come il quadro per i fondi europei per il venture capital.

L'iniziativa si iscrive peraltro all'interno del piano di azione FinTech della Commissione europea, concepito per comprendere meglio la tecnologia e permetterle di sostenere il settore dei servizi finanziari. In effetti questo settore è il maggiore utilizzatore di tecnologie digitali e rappresenta un notevole stimolo per la trasformazione digitale della nostra società. Queste nuove tecnologie trasformano il modo in cui consumatori e imprese accedono ai servizi e migliorano la capacità di comprendere e misurare i rischi. La Commissione mira a favorire un approccio alla tecnologia finanziaria (*FinTech*) più orientato all'innovazione agevolando un quadro normativo in cui servizi, soluzioni e prodotti finanziari innovativi possano essere diffusi in tutta l'UE in un ambiente sicuro e finanziariamente stabile, sia per gli investitori che per le imprese.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Il *crowdfunding* non può, attualmente, trarre vantaggio dal mercato interno perché manca un apposito regime normativo e di vigilanza coerente. Mentre alcuni Stati membri applicano ai fornitori di servizi di *crowdfunding* il quadro vigente in materia di servizi finanziari, altri consentono loro di restare al di fuori del regime normativo e di operare nell'ambito di esenzioni in funzione degli specifici modelli di business. Nel frattempo, un numero sempre maggiore di Stati membri attua quadri nazionali su misura ideati specificatamente per le attività di *crowdfunding*.

I quadri, le normative e le interpretazioni divergenti dei modelli di business applicati ai fornitori di servizi di *crowdfunding* nell'Unione ostacolano pertanto il potenziale ampliamento delle attività di *crowdfunding* a livello di UE. Le profonde differenze tra le norme di regolamentazione e tra i divergenti ambiti di applicazione normativi adottati dagli Stati membri rappresentano un ostacolo all'ampliamento delle attività delle piattaforme di

crowdfunding in tutta l'UE in quanto richiederebbero l'adeguamento dei modelli di business in funzione di ogni giurisdizione, comporterebbero spesso diverse autorizzazioni o registrazioni nazionali e il rispetto di legislazioni nazionali divergenti tra loro in vari ambiti tra cui in materia di marketing e di tutela dei consumatori. Tutto ciò si traduce in costi elevati, complessità giuridica e incertezza per i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovuti all'inutile frammentazione del mercato, all'assenza di economie di scala e ad approcci incoerenti alla trasparenza e ai rischi finanziari. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato interno.

Questa situazione limita la capacità delle piattaforme di *crowdfunding* di penetrare altri mercati dell'UE al di là di quello nazionale e limita altresì gli incentivi finanziari a favore dei fornitori di servizi di *crowdfunding* unicamente ai paesi più grandi dell'UE con un mercato di dimensioni sufficienti. Ne consegue poi una ridotta capacità di sviluppare un mercato interno integrato dei servizi di *crowdfunding* a livello di UE.

Al tempo stesso, la mancanza di un mercato interno fa sì che gli investitori abbiano un'accessibilità limitata e una capacità ridotta di diversificare il rischio. In alcuni importanti settori innovativi, come le tecnologie, la prossimità geografica non costituisce un fattore chiave per determinare gli investimenti e pertanto si fa affidamento su una base di investitori internazionali. A causa delle barriere transfrontaliere succitate, gli investitori internazionali faticano ad emergere nelle piattaforme europee di *crowdfunding* nonostante mercati domestici in rapida espansione. Le difficoltà che incontrano nell'attività a livello transfrontaliero generano di conseguenza ulteriori costi di ricerca e limitano la libera circolazione di capitali all'interno dell'UE.

È stato osservato che un certo numero di imprese ha deciso di incorporare un soggetto giuridico e raccogliere fondi in Stati in cui i mercati di *crowdfunding* sono sviluppati. Sebbene vari possano essere i fattori alla base di un simile andamento, come l'ecosistema finanziario locale, ciò significa che le piccole imprese in settori con una bassa mobilità dei fattori di produzione non sarebbero in grado di accedere a tali possibilità di finanziamento a meno che non esista già un efficiente mercato domestico di *crowdfunding*. Pertanto, l'incapacità di piattaforme e investitori di trasferirsi all'estero può inibire l'accesso ai finanziamenti per imprese che operano in una vasta gamma di settori.

Frammentando i modelli di finanziamento a livello nazionale, tali divergenze sono alla base dell'assenza di parità di condizioni per i fornitori di piattaforme in funzione della loro ubicazione e creano così ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato interno dei servizi di *crowdfunding*. Tra i fattori determinanti vi sono le interpretazioni e il trattamento differenti cui sono sottoposti i fornitori di servizi di *crowdfunding*, nonché la conseguente sfiducia aggiuntiva degli investitori in un contesto transfrontaliero per le incertezze e gli elevati costi di ricerca. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che tali interpretazioni e trattamenti divergenti dei servizi di *crowdfunding* creano un quadro di notevole incertezza giuridica per gli investitori al dettaglio, che non sono incoraggiati a investire in servizi di *crowdfunding* alla luce di una tutela debole o incerta dei loro diritti, di mezzi di ricorso altrettanto incerti e di una mancanza di trasparenza in termini di determinazione dei prezzi e di costi associati agli investimenti in tali progetti.

Con l'introduzione di condizioni di funzionamento uniformi per le imprese all'interno dell'UE, la proposta consente di superare le differenze tra i quadri giuridici nazionali che hanno determinato una frammentazione del mercato a livello di UE, riducendo in modo significativo la complessità e gli oneri finanziari ed amministrativi per tutti i portatori di interessi, quali le piattaforme di *crowdfunding*, i titolari dei progetti e gli investitori. Al tempo

stesso, essa garantisce parità di condizioni a tutti i fornitori di servizi che utilizzano lo stesso marchio UE.

- **Sussidiarietà**

A norma dell'articolo 4 del TFUE, l'azione dell'UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Occorre valutare se gli obiettivi della proposta non possano essere conseguiti dagli Stati membri nel quadro dei loro sistemi giuridici nazionali e se, a motivo della loro portata e dei loro effetti, si realizzino meglio a livello dell'Unione europea.

I diversi approcci adottati dagli Stati membri e le loro diverse interpretazioni dell'attività di *crowdfunding* hanno amplificato sempre più le problematiche delineate. Poiché i regimi nazionali su misura costituiscono il principale ostacolo per le piattaforme e sono all'origine di un'ulteriore frammentazione del mercato, gli obiettivi non possono essere conseguiti attraverso l'azione dei singoli Stati membri.

I servizi della Commissione, che seguono l'evoluzione del mercato da diversi anni, hanno rilevato divergenze crescenti e un'amplificazione dei problemi che richiedono un intervento a livello di UE. Dai dati raccolti tramite studi e consultazioni pubbliche è emerso un forte sostegno a favore di interventi. Ad oggi non sono stati intrapresi sforzi di coordinamento tra gli Stati membri per quanto concerne le norme sui servizi di prestito da parte degli istituti che non raccolgono depositi e l'applicazione delle disposizioni della direttiva MiFID alle piattaforme di *crowdfunding* basato sull'investimento non è ancora sufficientemente uniforme per consentire l'attività transfrontaliera. Le misure adottate dagli Stati membri possono solo correggere i rispettivi mercati nazionali, un intervento questo insufficiente a ridurre l'impatto negativo sul funzionamento del mercato interno.

Questa situazione limita l'accesso al finanziamento dei mercati di capitale nella fase iniziale solo agli Stati membri più grandi e l'accessibilità e la possibilità di diversificazione del rischio per gli investitori varia a seconda della loro ubicazione geografica. Un quadro a livello di UE garantirebbe la possibilità di prevedere un regime di passaporto per le attività di *crowdfunding* in tutto il mercato interno. Ciò si tradurrebbe in una maggiore concorrenza tra i fornitori di servizi di *crowdfunding* e consentirebbe agli Stati membri con un mercato interno di piccole dimensioni di sviluppare fonti di finanziamento alternative. Potrebbe inoltre fornire a *start-up* e PMI maggiori capitali e permettere agli investitori di accedere a una classe di attività alternativa.

- **Proporzionalità**

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Oggi i fornitori di servizi di *crowdfunding* che intendono offrire i propri servizi in altri Stati membri sono autorizzati a farlo, nella misura in cui ottengano un'autorizzazione locale e rispettino il relativo regime nazionale in materia di *crowdfunding*. In pratica questo significa che se intende offrire i propri servizi a livello transfrontaliero un fornitore di servizi di *crowdfunding* deve soddisfare i requisiti di più regimi nazionali contemporaneamente, oltre a dover adattare il proprio modello di business. Questa situazione pregiudica in modo significativo la capacità dei fornitori di servizi di *crowdfunding* di ampliarsi e offrire i propri servizi a livello di UE.

La fornitura di servizi di *crowdfunding* si concentra su attività di dimensioni più ridotte di raccolta di capitale per progetti, *start-up* nelle fasi iniziali e PMI. Tuttavia, in alcuni Stati membri i fornitori sono tenuti ad applicare la normativa settoriale vigente, tra cui la MiFID II e il MiFIR. Tali norme potrebbero essere sproporzionate per le piccole attività. Inoltre, le norme potrebbero non essere adatte allo scopo. All'interno del *crowdfunding* rientrano molti modelli di business diversi che potrebbero non essere tutti coperti e potrebbero quindi esserci ricadute imprevedibili in termini di regolamentazione. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile rispecchiare in modo proporzionato un numero crescente di piattaforme che uniscono modelli di business diversi che possono prevedere attività di prestito e di investimento.

Un regime europeo di *crowdfunding* sotto il marchio di un fornitore europeo di servizi di *crowdfunding*, autonomo e su base volontaria, che le piattaforme sceglierebbero quando intendono esercitare un'attività transfrontaliera, lascerebbe invariati i quadri nazionali in materia di *crowdfunding*, offrendo al contempo un'opportunità alle piattaforme che desiderano estendere le proprie operazioni a livello europeo ed operare a livello transfrontaliero. Ciò permetterebbe di ridurre notevolmente e in tempi rapidi i costi di accesso al mercato (i costi della regolamentazione e della vigilanza) per le piattaforme di *crowdfunding* che operano (o intendono operare) a livello transfrontaliero, poiché avrebbero bisogno di una sola autorizzazione. Al tempo stesso, il regime sarebbe più proporzionato rispetto alle disposizioni della MiFID. Il regime proposto, orientato alla fornitura di servizi, consentirebbe altresì una certa flessibilità nel cogliere le attività delle piattaforme che combinano molteplici modelli di business, in quanto prevede un unico regime applicabile sia ai modelli basati sull'investimento sia a quelli basati sul prestito (riducendo l'incertezza normativa). L'opzione preferita garantirebbe inoltre un regime adeguato alle esigenze future alla luce del rapido sviluppo del settore e dell'uso di strumenti diversi.

L'opzione preferita sarebbe anche coerente con il quadro normativo, poiché consente la coesistenza di quadri finanziari vigenti con tale regime, con una limitazione in linea con il parametro di 1 milione di euro stabilito in un altro atto normativo fondamentale dell'UE, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato⁴. L'approccio descritto consentirebbe di ridurre al minimo i rischi di arbitraggio normativo, consentendo nel contempo le attività transfrontaliere in linea con un solido quadro per la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 114 TFUE consente l'adozione di atti sotto forma di regolamento o di direttiva. Nel caso in specie si è scelto un regolamento in quanto, per essere efficace, un "marchio UE" deve essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

In secondo luogo, poiché stabilisce requisiti armonizzati per le piattaforme di *crowdfunding* che desiderano fare domanda di autorizzazione, la proposta di regolamento in esame non deve essere soggetta a norme nazionali specifiche. In questo caso un regolamento risulta pertanto più appropriato rispetto a una direttiva. Tuttavia, eventuali elementi che non rientrano nel campo di applicazione della proposta dovrebbero essere soggetti alle norme nazionali, comprese quelle che recepiscono le disposizioni delle direttive UE pertinenti.

⁴ GUL 168 del 30.6.2017, pag. 12.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le risposte alle consultazioni pubbliche della Commissione sul *crowdfunding* nel 2013, il Libro verde sull'Unione dei mercati dei capitali nel 2014, la revisione intermedia dell'Unione dei mercati dei capitali nel 2017 e la consultazione sulla tecnologia finanziaria nel 2017 hanno fornito elementi probatori qualitativi a sostegno dell'elaborazione di una valutazione d'impatto. I partecipanti alla consultazione sul Libro verde sull'Unione dei mercati dei capitali hanno individuato una serie di ostacoli allo sviluppo di piattaforme di *crowdfunding* adeguatamente regolamentate: ostacoli normativi, disponibilità e qualità delle informazioni scarse e altre barriere quali la mancanza di mercati secondari e ostacoli fiscali. Secondo alcuni l'intervento a livello di UE potrebbe facilitare le operazioni transfrontaliere a costi inferiori. Molti dei partecipanti alla consultazione sulla revisione intermedia dell'Unione dei mercati dei capitali si sono espressi in termini simili a favore dello sviluppo di un quadro giuridico adeguato per il *crowdfunding* in tutta l'UE al fine di garantire una tutela degli investitori e dei consumatori appropriata e di creare un mercato di dimensioni sufficienti.

La Commissione ha svolto una consultazione pubblica dal titolo: "FinTech: un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo". La consultazione ha ricevuto un totale di 226 risposte rappresentanti singoli, l'industria (da un'ampia gamma di operatori del mercato), autorità di regolamentazione e vigilanza nazionali ed europee, utenti e sindacati. Il 12 settembre 2017 sono state pubblicate una sintesi dei vari contributi e una sintesi dettagliata delle singole risposte alla consultazione pubblica. In generale i partecipanti ritenevano che i regimi di regolamentazione nazionali in materia di *crowdfunding* in Europa avessero un impatto diretto sullo sviluppo del settore. Questa convinzione era condivisa orizzontalmente da tutte le tipologie di partecipanti (privati, organizzazioni private, autorità pubbliche e organizzazioni internazionali). Quasi la metà di coloro che si sono espressi sulla questione riteneva che i regimi di regolamentazione nazionali ostacolassero le attività di *crowdfunding* a livello transfrontaliero e reputava necessaria un'armonizzazione a livello di UE. Nelle risposte è stato inoltre sottolineato come il mercato europeo sia frammentato a causa delle divergenze tra i regimi adottati dai diversi Stati membri. Inoltre, alcuni hanno sostenuto che giustapponendo normative nazionali che ostacolano le attività transfrontaliere si è impedita una concorrenza reale e reso difficile e costoso per le piattaforme crescere e raggiungere la dimensione necessaria a garantire una redditività a lungo termine.

I servizi della Commissione hanno inoltre condotto una serie di workshop di consultazione con gli Stati membri, gli organismi commerciali e i loro membri. A dicembre 2014, febbraio 2016 e novembre 2017, nel quadro del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC), si sono svolti tre workshop normativi per il *crowdfunding* con gli Stati membri. Gli esperti hanno sottolineato un certo numero di questioni che potrebbero essere affrontate per evitare gli ostacoli giuridici e promuovere le attività di *crowdfunding* nell'UE, quali lo scambio di informazioni, la raccolta di dati, la creazione di una tassonomia comune, il sostegno al sistema di passaporto e disposizioni per la divulgazione delle informazioni più convergenti per le emissioni di titoli al di sotto della soglia prevista. Nel 2015 i servizi della Commissione hanno inoltre istituito un forum europeo sul *crowdfunding* (European Crowdfunding Stakeholder Forum), come gruppo di esperti comprendente rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi e delle autorità nazionali. Infine, nel giugno 2017 si è tenuto un seminario sul *crowdfunding* transfrontaliero, sullo studio "Identificare gli ostacoli normativi e di mercato allo sviluppo transfrontaliero del *crowdfunding* nell'UE".

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa su un'ampia ricerca documentale, studi esterni, consultazioni mirate, interviste, gruppi di riflessione, seminari e altro. Il materiale utilizzato è stato raccolto a partire dal 2013, quando i servizi della Commissione hanno iniziato a monitorare il mercato. I contributi provengono tra l'altro da incontri con i portatori di interessi, studi condotti per la Commissione e dagli operatori del settore, documenti di lavoro dei servizi, opinioni e pareri delle autorità di vigilanza, studi e ricerche accademiche. È stato commissionato uno studio incentrato sull'individuazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi di *crowdfunding*.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che è stata presentata il 18 novembre 2017 e approvata dal comitato per il controllo normativo il 15 dicembre 2017.

Il comitato per il controllo normativo ha chiesto di modificare il progetto di valutazione d'impatto al fine di: i) chiarire la motivazione e l'urgenza dell'iniziativa e come la posizione della Commissione si è evoluta negli ultimi anni, nonché spiegare maggiormente l'accento posto sulle necessità di finanziamento nelle fasi molto precoci per gli imprenditori innovativi, le piccole imprese e le *start-up*; ii) chiarire in che misura la proposta guardi al futuro e sia in grado di integrare gli sviluppi futuri; iii) chiarire l'importanza della frammentazione normativa rispetto agli ostacoli non affrontati dalla proposta; iv) fornire ulteriori elementi sulla domanda di attività transfrontaliere; v) chiarire l'interazione tra la proposta e la normativa nazionale e settoriale dell'UE esistenti, e vi) motivare la scelta dell'autorità di vigilanza competente e chiarire l'impatto della proposta sull'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza.

La valutazione di impatto ha concluso che i mercati del *crowdfunding* dell'UE per il finanziamento delle imprese sono in larga misura poco sviluppati rispetto ad altre grandi economie e, cosa più importante, non funzionano adeguatamente a livello transfrontaliero. A causa di regimi normativi frammentati e confliggenti, le piattaforme di *crowdfunding* non sono in grado di espandersi e di fornire liberamente i loro servizi a livello paneuropeo. Analogamente, gli investitori sono restii a impegnarsi a livello transfrontaliero a causa della mancanza di fiducia nei confronti di tali piattaforme e dei quadri normativi frammentati applicabili alla fornitura dei servizi. Al fine di far fronte a tali problemi, la valutazione di impatto ha individuato ed esaminato quattro opzioni d'intervento:

- (1) Scenario di riferimento - Nessun intervento da parte dell'UE
- (2) Opzione 1 - Basarsi sul capitale reputazionale: norme minime con le migliori prassi
- (3) Opzione 2 - Approccio basato sul prodotto: includere il *crowdfunding* nel codice unico di norme dell'UE
- (4) Opzione 3 - Soluzione complementare basata sul servizio: un regime per i fornitori europei di servizi di *crowdfunding*

Nel primo caso, lo scenario di base, è stato analizzato l'andamento del mercato in assenza di un intervento a livello di UE. L'inazione pregiudicherebbe ulteriormente la capacità delle piattaforme di *crowdfunding* di espandersi a livello transfrontaliero e l'aumento dei conflitti tra i regimi nazionali potrebbe mettere a rischio la tutela degli investitori e l'integrità del mercato.

La seconda opzione è stata sviluppata sulla possibilità di introdurre elementi di armonizzazione minima in tutta l'UE da affiancare alle migliori pratiche. Anche questa soluzione è stata scartata in quanto creerebbe una situazione di eccessiva incertezza normativa dovuta dell'applicazione del meccanismo di autoregolamentazione e alla sua interazione con i regimi nazionali già in vigore.

La terza opzione ha esaminato la possibilità di introdurre disposizioni in materia di servizi di *crowdfunding* nell'ambito dell'attuale quadro normativo dell'UE, come la direttiva MiFID, e di creare un regime a sé stante per le attività dei servizi di *crowdfunding* basato sul prestito che attualmente non rientrano all'interno di alcun quadro europeo in vigore. L'inserimento del regime per il *crowdfunding* nel codice unico di norme dell'UE è stato scartato in quanto meno efficace sotto il profilo dei costi rispetto ad altre opzioni, pur permettendo di ottenere risultati analoghi in termini di integrità e trasparenza.

La quarta opzione, quella preferita, ha considerato la possibilità di introdurre un marchio UE per i fornitori di servizi di *crowdfunding* che sarebbero autorizzati e vigilati a livello di UE nell'ambito di un regime UE. Questa opzione combina la flessibilità verso i modelli di business (è possibile scegliere liberamente di optare per il marchio UE o di rimanere nel quadro del regime nazionale) con norme organizzative e di tutela degli investitori proporzionate. Inoltre, anche il regime organico di passaporto prevede uno strumento efficace sotto il profilo dei costi al fine di un'espansione all'interno di un quadro comune, tramite la riduzione dell'incertezza normativa e degli oneri amministrativi.

- **Diritti fondamentali**

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'opzione preferita incide sui costi e sugli oneri amministrativi per l'ESMA. L'entità e la distribuzione di tali costi dipenderà dalle precise prescrizioni previste per i fornitori europei di servizi di *crowdfunding* e le corrispondenti funzioni di vigilanza e controllo.

Supponendo che l'ESMA sarà incaricata di autorizzare e vigilare 25 fornitori europei di servizi di *crowdfunding* nel primo anno completo di attuazione (2020), nell'anno in questione l'impatto in termini di costi (al netto delle commissioni a carico del settore) sarà di circa 1 637 000 EUR. La stima comprende anche la metà dei 500 000 EUR di costi una tantum da spalmare sui primi due anni per la configurazione dei sistemi informatici necessari. Dato che il settore europeo del *crowdfunding* è ancora giovane e caratterizzato principalmente da piccole piattaforme con risorse limitate, le commissioni per i fornitori europei di servizi di *crowdfunding* sono limitate a una soglia appropriata.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a istituire norme uniformi in materia di *crowdfunding* a livello di UE. Essa non sostituisce, laddove esistano, le norme nazionali in materia di *crowdfunding*. In base alla proposta, un fornitore di servizi di *crowdfunding* può scegliere di offrire o continuare ad offrire servizi a livello nazionale nel rispetto della normativa nazionale applicabile (incluso nel caso in cui uno Stato membro decida di applicare il pacchetto MiFID II alle attività di *crowdfunding*) oppure presentare domanda di autorizzazione a fornire servizi di *crowdfunding* nel quadro del regolamento proposto. Nel caso di un'autorizzazione concessa nel quadro delle norme dell'Unione, essa copre la prestazione di servizi sia all'interno di un singolo Stato membro sia a livello transfrontaliero. Se il fornitore sceglie di applicare le norme UE, gli viene revocata l'autorizzazione concessa ai sensi della normativa nazionale applicabile. L'autorizzazione rilasciata nel quadro del presente regolamento permetterebbe ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di operare nell'ambito di un regime di passaporto in tutti gli Stati membri.

L'articolo 1 definisce l'oggetto; in particolare, esso stabilisce che il regolamento si applica ai fornitori di servizi di *crowdfunding* e definisce requisiti uniformi per quanto riguarda le loro attività, la loro organizzazione, la loro autorizzazione e la loro vigilanza continua. L'articolo 2 definisce il campo di applicazione, che è limitato alle persone giuridiche che decidono di presentare domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 11 e a coloro che sono autorizzati conformemente al medesimo articolo. Esso prevede deroghe in virtù delle quali il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a servizi di *crowdfunding* forniti a consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, a servizi di *crowdfunding* forniti da persone giuridiche autorizzate come imprese di investimento in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE, né a servizi di *crowdfunding* prestati da persone fisiche o giuridiche autorizzate a farlo dal diritto nazionale. Ne deriva pertanto che le persone autorizzate come fornitori di servizi di *crowdfunding* che desiderano continuare a offrire i propri servizi al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento non dovrebbero più poter operare in virtù dell'autorizzazione concessa conformemente al presente regolamento. Coloro che forniscono servizi transfrontalieri di *crowdfunding* basato sull'investimento dovrebbero richiedere un'autorizzazione conformemente alla direttiva 2014/65/UE e dovrebbe essere loro revocata l'autorizzazione come fornitori di servizi di *crowdfunding* a norma del presente regolamento.

L'articolo 3 stabilisce i termini e le definizioni utilizzati ai fini del presente regolamento, in particolare, “servizi di *crowdfunding*”, “piattaforma di *crowdfunding*”, “fornitore di servizi di *crowdfunding*”, “offerta di *crowdfunding*” e altre ancora. Un aspetto importante da ricordare è che la Commissione può adottare atti delegati al fine di precisare ulteriori elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 2 per tenere conto degli sviluppi del mercato, delle evoluzioni tecnologiche e dell'esperienza.

Il capo II disciplina la prestazione di servizi di *crowdfunding* (articolo 4), la gestione efficace e prudente (articolo 5) e il trattamento dei reclami (articolo 6). In virtù di tali disposizioni, i fornitori di servizi di *crowdfunding* soddisfano in ogni momento i requisiti organizzativi e le persone fisiche responsabili della loro gestione dovrebbero possedere adeguate competenze ed esperienze professionali. Per quanto riguarda i conflitti di interesse (articolo 7), i fornitori di servizi di *crowdfunding* mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. I fornitori di servizi di *crowdfunding* sono inoltre tenuti ad adottare tutte le misure opportune per individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che dovessero sorgere nella prestazione di servizi tra

loro stessi, compresi i loro dirigenti e dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a essi da un legame di controllo, e i loro clienti o tra un cliente e l'altro. Le norme in materia di esternalizzazione e custodia delle attività dei clienti sono definite agli articoli 8 e 9.

Il capo III contiene le disposizioni in materia di requisiti per l'autorizzazione e per la vigilanza continua. Più precisamente, l'articolo 10 prevede un obbligo per l'autorizzazione e stabilisce le condizioni di autorizzazione per i fornitori di servizi di *crowdfunding*. I fornitori di servizi di *crowdfunding* sono tenuti in particolare a soddisfare una serie di requisiti per poter essere autorizzati dall'ESMA. L'articolo 10 definisce inoltre le procedure per la concessione e il rifiuto delle domande di autorizzazione. L'articolo 11 impone all'ESMA di istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di *crowdfunding*. L'articolo 12 specifica che i servizi di *crowdfunding* sono prestati sotto la vigilanza dell'ESMA. All'articolo 13 sono riportate le disposizioni relative alla revoca dell'autorizzazione.

Il capo IV contiene le disposizioni in materia di protezione degli investitori e di trasparenza. A norma dell'articolo 14, tutte le informazioni che il fornitore di servizi di *crowdfunding* fornisce ai clienti, comprese le comunicazioni di marketing, sono complete, chiare e corrette. L'articolo 15 stabilisce una prima valutazione dell'adeguatezza di un cliente potenziale e prevede che le piattaforme offrano agli investitori la possibilità di simulare la propria capacità di sostenere perdite. L'articolo 16 riguarda i dettagli, il contenuto, la forma e altri requisiti della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. Gli articoli 17 e 18 riguardano, rispettivamente, la bacheca elettronica e il diritto degli investitori di accedere alla documentazione.

Il capo V definisce le disposizioni concernenti le comunicazioni di marketing. In particolare, l'articolo 19 definisce dettagliatamente i requisiti per le comunicazioni di marketing e l'articolo 20 impone alle autorità nazionali competenti di pubblicare e mantenere sui loro siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di *crowdfunding*.

Il capo VI contiene disposizioni dettagliate in materia di poteri e competenze dell'ESMA e segreto professionale degli operatori del diritto (*legal privilege*) (articolo 21), richiesta di informazioni (articolo 22), indagini generali (articolo 23), ispezioni in loco (articolo 24), scambio di informazioni (articolo 25), segreto professionale (articolo 26), misure di vigilanza dell'ESMA (articolo 27), nonché di sanzioni amministrative e altre misure, in particolare, sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 28), sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento (articolo 29), divulgazione, natura e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 30) e corrispondenti norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 31).

Gli articoli 32 e 33 stabiliscono, rispettivamente, le condizioni per l'audizione delle persone interessate e la competenza estesa della Corte di giustizia sulle decisioni dell'ESMA. Conformemente all'articolo 34, l'ESMA dovrebbe poter imporre commissioni ai fornitori di servizi di *crowdfunding* in conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del regolamento. L'articolo 35 stabilisce la possibilità per l'ESMA di delegare specifici compiti di vigilanza alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente alle linee guida dell'ESMA.

Il *crowdfunding*, come qualsiasi altro servizio finanziario, può essere esposto a pratiche di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il regolamento prevede

garanzie adeguate per ridurre al minimo il rischio che ciò si verifichi. In particolare, l'articolo 9 prevede che i pagamenti per le operazioni di *crowdfunding* avvengano tramite istituti autorizzati ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento e, pertanto, soggetti alla quarta direttiva antiriciclaggio, sia nel caso in cui il pagamento venga effettuato dalla piattaforma sia nel caso in cui venga effettuato da un terzo. A norma dell'articolo 9, inoltre, i fornitori di servizi di *crowdfunding* garantiscono che i titolari di progetti accettano finanziamenti alle offerte di *crowdfunding* o altri pagamenti solo tramite un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento. L'articolo 10 introduce requisiti per valutare l'"onorabilità" dei dirigenti, che comprendono l'assenza di precedenti penali nell'ambito della normativa antiriciclaggio. L'articolo 13 prevede che le autorità nazionali competenti, comprese le autorità nazionali competenti designate a norma delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849, informino l'ESMA di tutte le questioni pertinenti nel quadro della quarta direttiva antiriciclaggio e connesse a una piattaforma di *crowdfunding*. Sulla base di tali informazioni l'ESMA può, in un secondo momento, revocare la licenza. L'articolo 38 stabilisce che al fine di garantire la stabilità finanziaria prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di sottoporre i fornitori di servizi di *crowdfunding* agli obblighi di conformità alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di aggiungere tali fornitori di servizi di *crowdfunding* all'elenco dei soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

L'esercizio della delega per adottare atti delegati della Commissione è disciplinato dal capo VII. La proposta di regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare alcuni elementi, requisiti e disposizioni secondo quanto stabilito dal regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea⁵,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- 1) Il *crowdfunding* si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le piccole e medie imprese (PMI) che sono nella fase di crescita iniziale e riguarda solitamente investimenti modesti. Il *crowdfunding* rappresenta un nuovo tipo di intermediazione in cui il fornitore di servizi di *crowdfunding* interagisce con i clienti tramite una piattaforma digitale, senza assumere personalmente alcun rischio, per abbinare i potenziali investitori alle imprese che cercano finanziamenti, a prescindere dal fatto che il finanziamento prenda poi la forma di un accordo di prestito, una partecipazione azionaria o l'investimento in un altro valore mobiliare. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia il *crowdfunding* basato sull'investimento sia il *crowdfunding* basato sul prestito, dal momento che si tratta di alternative simili per il finanziamento alle imprese.
- 2) Per le piccole imprese e le imprese che muovono i primi passi trovare finanziamenti è difficoltoso, soprattutto quando passano dall'essere *start-up* alla fase di espansione. Il *crowdfunding* può contribuire a fornire accesso ai finanziamenti a queste imprese e, di conseguenza, a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Per le imprese descritte, l'impossibilità di accedere a finanziamenti costituisce un problema anche negli Stati membri in cui l'accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il *crowdfunding* si è affermato come prassi consolidata per il finanziamento di un progetto o un'impresa, di solito da parte di un gran numero di persone o organizzazioni, attraverso piattaforme online su cui cittadini, organizzazioni e imprese, comprese *start-up*, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.
- 3) La prestazione di servizi di *crowdfunding* solitamente coinvolge tre tipologie di soggetti: il titolare del progetto che propone il progetto da finanziare, gli investitori

⁵ GU C del , pag. .

⁶ GU C del , pag. .

che lo finanziano, solitamente con investimenti di modesta entità, e un'organizzazione con il ruolo di intermediario rappresentata da un fornitore di servizi che mette in contatto i titolari del progetto e gli investitori attraverso una piattaforma online.

- 4) Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso il capitale di rischio, il *crowdfunding* è in grado di offrire alle imprese diversi vantaggi. Per il titolare del progetto esso può rappresentare una convalida del concetto e dell'idea, permettergli di entrare in contatto con un gran numero di persone che possono fornire all'imprenditore elementi ed informazioni ed essere uno strumento di marketing se una campagna di *crowdfunding* si svolge con successo.
- 5) Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali su misura in materia di *crowdfunding*. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati locali e degli investitori. Di conseguenza, per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di *crowdfunding*, il campo di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l'autorizzazione, le norme nazionali vigenti sono divergenti.
- 6) Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di *crowdfunding* e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno in tale settore. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi di conformità giuridica per gli investitori al dettaglio, che spesso, nel determinare quali norme si applichino ai servizi di *crowdfunding* transfrontalieri, si trovano di fronte a difficoltà di dimensioni sproporzionate rispetto al loro investimento. Essi sono quindi sovente disincentivati dall'investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di *crowdfunding*. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di *crowdfunding* che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall'offrire i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Di conseguenza le attività di *crowdfunding* sono rimaste finora ampiamente nazionali a scapito di un mercato a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell'accesso ai servizi di *crowdfunding*.
- 7) Al fine di promuovere le attività transfrontaliere di *crowdfunding* e di agevolare l'esercizio della libertà di offrire e ricevere servizi di *crowdfunding* nel mercato interno, è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di *crowdfunding*. La creazione di un corpus unico di norme in materia di prestazione di servizi di *crowdfunding* che offra ai fornitori di tali servizi la possibilità di presentare domanda per un'unica autorizzazione, valida a livello di Unione, per l'esercizio della propria attività nel quadro di tali norme è un primo, auspicabile, passo avanti per promuovere le attività transfrontaliere di *crowdfunding* e migliorare quindi il funzionamento del mercato unico.
- 8) Nell'affrontare le problematiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi di *crowdfunding*, il presente regolamento mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese. I servizi di *crowdfunding* relativi ai prestiti ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁷ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- 9) Al fine di evitare che le stesse attività siano soggette a diverse autorizzazioni all'interno dell'Unione, i servizi di *crowdfunding* prestati da persone che sono state autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ o forniti conformemente alla legislazione nazionale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- 10) Per quanto riguarda il *crowdfunding* basato sul prestito, l'agevolazione della concessione di prestiti, che comprende servizi quali presentare offerte di *crowdfunding* a clienti o valutare l'affidabilità creditizia dei titolari di progetti, dovrebbe tener conto di diversi modelli di business che consentono di concludere un accordo di prestito tramite una piattaforma di *crowdfunding* tra uno o più clienti e uno o più titolari di progetti.
- 11) Per quanto riguarda il *crowdfunding* basato sull'investimento, il fatto che si tratti di valori mobiliari costituisce un'importante garanzia per gli investitori di poter uscire dall'investimento poiché offre loro la possibilità giuridica di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali. Pertanto il presente regolamento copre e permette soltanto i servizi di *crowdfunding* basato su investimenti connesso a valori mobiliari. Strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché comportano rischi per gli investitori che non possono essere adeguatamente gestiti nell'ambito del presente quadro giuridico.
- 12) Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al *crowdfunding*, nell'interesse di un'effettiva protezione degli investitori è opportuno fissare un importo massimo per ciascuna offerta di *crowdfunding*. La soglia dovrebbe essere fissata a 1 000 000 di EUR; tale valore corrisponde infatti a quello previsto dal regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ per la redazione e l'approvazione obbligatorie di un prospetto nel caso in cui sia superata tale soglia.
- 13) Al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire l'effettiva vigilanza dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, a questi ultimi dovrebbe essere fatto divieto di accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, a meno che non siano autorizzati come enti creditizi conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- 14) Per poter conseguire tale obiettivo, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero avere la possibilità di presentare domanda per una sola autorizzazione, valida a livello di Unione, e di esercitare la loro attività nel rispetto di tali requisiti uniformi. Tuttavia, per conservare l'ampia disponibilità di offerte di *crowdfunding* rivolte esclusivamente ai mercati nazionali, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero poter continuare a scegliere di offrire i propri servizi nel quadro della legislazione nazionale applicabile. Le disposizioni uniformi stabilite nel presente regolamento dovrebbero

⁸ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁹ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

¹⁰ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

pertanto essere facoltative e non applicarsi a quei fornitori di servizi di *crowdfunding* che scelgono di continuare a operare soltanto a livello nazionale.

- 15) Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al *crowdfunding* e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero essere dotati di dispositivi volti ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente e che i servizi di *crowdfunding* siano forniti nello stesso modo.
- 16) Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero poter esercitare il potere discrezionale per conto dei clienti in relazione ai parametri degli ordini dei clienti, a condizione che prendano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti e che comunichino con esattezza il metodo e i parametri del potere discrezionale. Al fine di assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di *crowdfunding* non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta presente su una piattaforma di terzi.
- 17) Il presente regolamento mira ad agevolare gli investimenti diretti e ad evitare la creazione di possibilità di arbitraggio regolamentare per gli intermediari finanziari disciplinati da altri atti normativi dell'Unione, in particolare dalle norme UE in materia di gestori di attività. L'uso di strutture giuridiche, incluso delle società veicolo, da frapporre tra il progetto di *crowdfunding* e gli investitori, andrebbe pertanto disciplinato rigorosamente e consentito solo se giustificato.
- 18) Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d'interesse è necessario assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero quindi essere dotati di dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione e i dirigenti dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di conoscenze ed esperienza adeguate. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.
- 19) I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di *crowdfunding*. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di *crowdfunding*, ai loro dirigenti e dipendenti, o a qualsiasi persona che eserciti su di loro un controllo diretto o indiretto. In particolare, ai fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione finanziaria alle offerte di *crowdfunding* presenti sulle loro piattaforme. Inoltre, gli azionisti che detengono il 20% o più del capitale o dei diritti di voto, i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona che controlli, direttamente o indirettamente, le piattaforme di *crowdfunding* non dovrebbero agire in veste di clienti in relazione ai servizi offerti su tale piattaforma.
- 20) Perché il loro funzionamento sia regolare ed efficiente, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero essere autorizzati ad affidare qualsiasi funzione operativa, in tutto o in parte, a fornitori di servizi, a condizione che l'esternalizzazione non pregiudichi sostanzialmente la qualità dei controlli interni dei fornitori di servizi di *crowdfunding* e una vigilanza efficace. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero in ogni caso rimanere pienamente responsabili della conformità al presente regolamento.

- 21) La detenzione di fondi dei clienti e la prestazione dei servizi di pagamento richiedono un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, in conformità della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. L'obbligo di autorizzazione non può essere soddisfatto da un'autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding*. Occorre pertanto precisare che, qualora un fornitore di servizi di *crowdfunding* svolga tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di *crowdfunding* che offre, deve essere autorizzato come istituto di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366. Al fine di permettere un'adeguata vigilanza di queste attività, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe essere informata dell'intenzione del fornitore di servizi di *crowdfunding* di offrire esso stesso servizi di pagamento con l'opportuna autorizzazione o del fatto che invece tali servizi saranno esternalizzati a una terza parte autorizzata.
- 22) La crescita e il buon funzionamento dei servizi transfrontalieri di *crowdfunding* richiedono che siano sviluppati su scala sufficientemente ampia e godano della fiducia del pubblico. È quindi necessario fissare requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e stabilire un punto unico di vigilanza.
- 23) Un livello elevato di fiducia degli investitori contribuisce alla crescita dei servizi di *crowdfunding*. La fissazione di requisiti relativi ai servizi di *crowdfunding* dovrebbe pertanto agevolare la prestazione a livello transfrontaliero, ridurre i rischi operativi e garantire un elevato livello di trasparenza e di protezione degli investitori.
- 24) Come sottolineato nella relazione della Commissione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere¹², i fornitori di servizi di *crowdfunding* possono essere esposti a tali rischi. Sarebbe pertanto opportuno prevedere garanzie per assicurare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione, la valutazione dell'onorabilità dei dirigenti e l'obbligo di ricorrere, per i servizi di pagamento, unicamente a istituti autorizzati soggetti a prescrizioni in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione dovrebbe valutare se è necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di *crowdfunding* agli obblighi di conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all'elenco dei soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.
- 25) Per consentire ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di operare a livello transfrontaliero senza che si trovino di fronte a normative divergenti e per facilitare così il finanziamento di progetti in tutta l'Unione da parte di investitori provenienti da diversi Stati membri, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati dall'ESMA.

¹¹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

¹² Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017) 340 final).

- 26) La procedura di autorizzazione dovrebbe consentire all'ESMA di essere informata sui servizi che i potenziali fornitori di servizi di *crowdfunding* intendono offrire, di valutare la qualità della loro gestione e di valutare l'organizzazione interna e le procedure predisposte dai potenziali fornitori di servizi di *crowdfunding* al fine di garantire la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
- 27) Per facilitare la trasparenza per gli investitori al dettaglio relativamente alla prestazione di servizi di *crowdfunding*, l'ESMA dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di *crowdfunding* che operano nell'Unione conformemente al presente regolamento.
- 28) Qualora le condizioni per il suo rilascio non siano più soddisfatte, l'autorizzazione dovrebbe essere revocata. In particolare, l'ESMA dovrebbe poter valutare se il requisito dell'onorabilità dei dirigenti sia stato compromesso o se le procedure e i sistemi interni abbiano avuto malfunzionamenti gravi. Per consentire all'ESMA di valutare se l'autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding* debba essere revocata, le autorità nazionali competenti dovrebbero informare l'ESMA quando un fornitore di servizi di *crowdfunding*, o un terzo che agisce per suo conto, viola la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ o gli viene revocata l'autorizzazione come istituto di pagamento.
- 29) Per consentire ai potenziali investitori di comprendere chiaramente la natura, i rischi, i costi e gli oneri dei servizi di *crowdfunding*, i fornitori di tali servizi dovrebbero informare adeguatamente i loro clienti.
- 30) Gli investimenti in prodotti commercializzati sulle piattaforme di *crowdfunding* non sono paragonabili a prodotti di investimento o di risparmio tradizionali e non dovrebbero essere commercializzati come tali. Tuttavia, per garantire che i potenziali investitori comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti legati al *crowdfunding*, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero effettuare un test delle conoscenze ai fini dell'ammissione dei potenziali investitori per stabilire le loro conoscenze in materia di investimenti. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero avvertire esplicitamente i potenziali investitori ogniqualvolta ritengano che i servizi di *crowdfunding* prestati non siano adatti a loro.
- 31) Per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento informata, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero fornire ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori del fatto che il quadro di investimento all'interno del quale si muovono comporta rischi e non è coperto dal sistema di garanzia dei depositi, né dal sistema di indennizzo degli investitori.
- 32) La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento dovrebbe anche tener conto delle caratteristiche specifiche e dei rischi associati alle imprese in fase iniziale e concentrarsi sulle informazioni significative circa i titolari del progetto, i diritti degli investitori e le commissioni a loro carico, la tipologia di titoli offerti e gli accordi di prestito. Trovandosi nella posizione migliore per fornire tali informazioni, dovrebbe essere il titolare del progetto interessato a redigere la scheda. Tuttavia, poiché i

¹³ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

fornitori di servizi di *crowdfunding* hanno la responsabilità di informare i potenziali investitori, essi dovrebbero assicurare che la scheda sia completa.

- 33) Per garantire alle *start-up* e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali, ridurre i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di *crowdfunding*, per il documento contenente le informazioni chiave sull'investimento non occorre l'approvazione di un'autorità competente.
- 34) Al fine di evitare inutili costi e oneri amministrativi per la prestazione transfrontaliera di servizi di *crowdfunding*, le comunicazioni di marketing non dovrebbero essere soggette a obblighi di traduzione qualora siano fornite in una lingua di uso corrente nel settore della finanza.
- 35) I fornitori di servizi di *crowdfunding* non dovrebbero poter effettuare alcun abbinamento discrezionale o non discrezionale tra gli interessi di acquisto e di vendita, in quanto tale attività richiede un'autorizzazione come impresa di investimento, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, o come mercato regolamentato, conformemente all'articolo 44 della stessa direttiva. Per favorire la trasparenza e il flusso di informazioni, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero poter permettere agli investitori che hanno investito attraverso le loro piattaforme di contattarsi reciprocamente e negoziare tra loro sulle piattaforme relativamente a investimenti inizialmente effettuati sulla loro piattaforma. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero tuttavia informare i loro clienti del fatto che non gestiscono un sistema di negoziazione e che qualsiasi attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile.
- 36) Per favorire la trasparenza e assicurare la corretta documentazione delle comunicazioni con i clienti, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero tenere tutta la documentazione opportuna relativa ai servizi e alle operazioni che svolgono.
- 37) Al fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio degli investitori, i fornitori di servizi di *crowdfunding* che promuovono i propri servizi tramite comunicazioni di marketing non dovrebbero riservare ad alcun progetto specifico un trattamento di favore facendolo emergere tra gli altri progetti offerti sulla loro piattaforma. Progetti in corso o in programma non dovrebbero pertanto figurare nelle comunicazioni di marketing di una piattaforma di *crowdfunding*. Ai fornitori di servizi di *crowdfunding* non dovrebbe tuttavia essere impedito di menzionare le offerte concluse con successo e per le quali non sono più possibili investimenti attraverso la piattaforma.
- 38) Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fornitori di servizi di *crowdfunding* che operano in tutta l'Unione e assicurare un accesso al mercato più agevole, è opportuno pubblicare online in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale le informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, e una sintesi delle stesse. A tal fine, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero tenere aggiornata una base dati centrale.
- 39) Per favorire una migliore comprensione della portata delle divergenze esistenti a livello regolamentare tra gli Stati membri relativamente alle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero fornire all'ESMA una relazione annuale dettagliata sulle loro attività di esecuzione della normativa nel settore.

- 40) È importante garantire in modo efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti per l'autorizzazione e per la prestazione di servizi di *crowdfunding*, in conformità del presente regolamento. All'ESMA dovrebbero pertanto essere conferite le competenze per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della sorveglianza. Per consentire all'ESMA di svolgere tale mandato di vigilanza, dovrebbe esserle conferito il potere di chiedere informazioni, effettuare indagini generali e ispezioni in loco, emanare comunicazioni pubbliche e segnalazioni e irrogare sanzioni. L'ESMA dovrebbe utilizzare le competenze di vigilanza e sanzionatorie in modo proporzionato.
- 41) Il conferimento di tali poteri all'ESMA consente una gestione più efficiente a livello centrale dell'autorizzazione e della vigilanza che genera economie di scala. Un siffatto sistema di vigilanza centralizzato crea vantaggi per i partecipanti al mercato in termini di maggiore trasparenza, di tutela degli investitori e di efficienza del mercato.
- 42) L'ESMA dovrebbe imporre commissioni ai soggetti direttamente sottoposti a vigilanza per coprire i costi, comprese le spese generali. L'entità di tali commissioni dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni del soggetto direttamente sottoposto a vigilanza, vista la fase iniziale di sviluppo del settore del *crowdfunding*.
- 43) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di *crowdfunding* al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere meglio perseguiti a livello di Unione, l'UE può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi auspicati.
- 44) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con l'applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva XXX/XXXX/UE (direttiva (UE) .../... del... del Parlamento europeo e del Consiglio) che esclude dall'applicazione della direttiva 2014/65/UE i fornitori di servizi di *crowdfunding* che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- 45) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.
- 46) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴,

¹⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per quanto concerne:

- (a) il funzionamento e l'organizzazione dei fornitori di servizi di *crowdfunding*;
- (b) l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di *crowdfunding*;
- (c) la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di *crowdfunding* nell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle persone giuridiche che hanno deciso di chiedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 10 e ai fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati a norma del medesimo articolo, in relazione alla fornitura di servizi di *crowdfunding*.
2. Il presente regolamento non si applica a:
 - (a) i servizi di *crowdfunding* forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
 - (b) i servizi di *crowdfunding* forniti da persone fisiche o giuridiche che sono state autorizzate come imprese di investimento conformemente all'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE;
 - (c) i servizi di *crowdfunding* forniti da persone fisiche o giuridiche in conformità al diritto nazionale;
 - (d) le offerte di *crowdfunding* superiori a un importo di 1 000 000 di EUR per offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi per un dato progetto di *crowdfunding*.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - (a) “servizio di *crowdfunding*”, l'abbinamento tra l'interesse a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite piattaforme di *crowdfunding* che assume una delle seguenti forme:
 - i) agevolazione della concessione di prestiti;
 - ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari emessi da titolari di progetti e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, relativamente a tali valori mobiliari;

- (b) “piattaforma di *crowdfunding*”, un sistema di informazione elettronico gestito o amministrato da un fornitore di servizi di *crowdfunding*;
- (c) “fornitore di servizi di *crowdfunding*”, una persona giuridica che fornisce servizi di *crowdfunding* ed è stata autorizzata a farlo dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), conformemente all’articolo 11;
- (d) “offerta di *crowdfunding*”, ogni comunicazione dei fornitori di servizi di *crowdfunding* contenente informazioni che permettono ai potenziali investitori di decidere se effettuare un’operazione di *crowdfunding*;
- (e) “cliente”, ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di *crowdfunding* fornisce o può fornire servizi di *crowdfunding*;
- (f) “titolare del progetto”, ogni soggetto che persegue l’obiettivo di finanziare il proprio progetto di *crowdfunding* tramite una piattaforma di *crowdfunding*;
- (g) “investitore”, ogni soggetto che, tramite una piattaforma di *crowdfunding*, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari;
- (h) “progetto di *crowdfunding*”, la o le attività economiche che il titolare di un progetto finanzia o persegue l’obiettivo di finanziare tramite l’offerta di *crowdfunding*;
- (i) “valori mobiliari”, valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;
- (j) “comunicazione di marketing”, ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di *crowdfunding* a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;
- (k) “supporto durevole”, ogni strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- (l) “società veicolo” o “SPV”, soggetto il cui unico scopo sia effettuare un’operazione di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, del regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea¹⁵.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto degli sviluppi del mercato, delle evoluzioni tecnologiche e dell’esperienza nella gestione delle piattaforme di *crowdfunding* e nella fornitura di servizi di *crowdfunding*.

¹⁵ GUL 297 del 7.11.2013, pag. 107.

Capo II

Fornitura di servizi di *crowdfunding* e requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di servizi di *crowdfunding*

Articolo 4

Fornitura di servizi di *crowdfunding*

1. I servizi di *crowdfunding* possono essere offerti solo da persone giuridiche che abbiano una sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell'Unione e siano state autorizzate come fornitori di servizi di *crowdfunding* conformemente all'articolo 11.
2. I fornitori di servizi di *crowdfunding* agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti e potenziali clienti.
3. Essi non pagano o non accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di *crowdfunding* presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta di *crowdfunding* su una piattaforma di terzi.
4. I fornitori di servizi di *crowdfunding* possono esercitare un potere discrezionale per conto dei loro clienti in relazione ai parametri degli ordini di questi ultimi, nel qual caso comunicano ai clienti il metodo e i parametri esatti di tale potere e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti.
5. Per quanto riguarda l'uso di società veicolo per fornire servizi di *crowdfunding*, i fornitori di tali servizi hanno il diritto di trasferire una sola attività alla società veicolo per consentire agli investitori di acquisire l'esposizione a tale attività mediante l'acquisizione di titoli. La decisione di assumere un'esposizione all'attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.

Articolo 5

Gestione efficace e prudente

La dirigenza di un fornitore di servizi di *crowdfunding* definisce e sorveglia l'applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei clienti.

Articolo 6

Trattamento dei reclami

1. I fornitori di servizi di *crowdfunding* stabiliscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti.
2. I clienti possono presentare reclami ai fornitori di servizi di *crowdfunding* gratuitamente.
3. I fornitori di servizi di *crowdfunding* tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.
4. Conformemente all'articolo 37, la Commissione può adottare atti delegati al fine di precisare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.

Articolo 7

Conflitti di interesse

1. I fornitori di servizi di *crowdfunding* non hanno alcuna partecipazione finanziaria ad alcuna offerta sulla loro piattaforma di *crowdfunding*.
2. I fornitori di servizi di *crowdfunding* non accettano quali clienti i loro azionisti che detengono il 20% o più del capitale azionario o dei diritti di voto, i loro dirigenti o dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a tali azionisti, dirigenti e dipendenti mediante controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.
3. I fornitori di servizi di *crowdfunding* mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse.
4. Essi adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di *crowdfunding* stessi, i loro azionisti, dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall'altro, o tra un cliente e l'altro.
5. I fornitori di servizi di *crowdfunding* comunicano ai loro clienti e potenziali clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi quando ritengano che ciò sia necessario affinché le misure adottate conformemente alle norme interne di cui al paragrafo 3 siano efficaci.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5:
 - (a) sono fornite su un supporto durevole;
 - (b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per precisare:
 - (a) i requisiti per il mantenimento o l'applicazione delle norme interne di cui al paragrafo 3;
 - (b) le misure di cui al paragrafo 4;
 - (c) le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.

Articolo 8

Esternalizzazione

1. Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di *crowdfunding* adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.
2. L'esternalizzazione delle funzioni operative non pregiudica gravemente la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding* né la capacità dell'ESMA di monitorare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte del fornitore di servizi di *crowdfunding*.
3. I fornitori di servizi di *crowdfunding* restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.

Articolo 9

Custodia delle attività del cliente, detenzione di fondi e fornitura di servizi di pagamento

1. I fornitori di servizi di *crowdfunding* informano i loro clienti sui seguenti aspetti:
 - (a) se e a quali termini e condizioni offrono servizi di custodia delle attività, e forniscono riferimenti al diritto nazionale applicabile;
 - (b) se i servizi di custodia delle attività sono offerti da essi o da terzi;
 - (c) se i servizi di pagamento e la detenzione e la custodia di fondi sono prestati dai fornitori di servizi di *crowdfunding* o da un fornitore terzo che agisce per loro conto.
2. I fornitori di servizi di *crowdfunding* o fornitori terzi che agiscono per loro conto non detengono fondi dei clienti né forniscono servizi di pagamento a meno che tali fondi siano destinati alla fornitura di servizi di pagamento relativi ai servizi di *crowdfunding* e il fornitore di servizi di *crowdfunding* o il fornitore terzo che agisce per suo conto sia un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366.
3. I fondi di cui al paragrafo 2 sono custoditi conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366.
4. Qualora i fornitori di servizi di *crowdfunding* non offrano, né loro stessi né tramite terzi, servizi di pagamento o la detenzione e custodia di fondi connessi ai servizi di *crowdfunding*, tali fornitori istituiscono e mantengono dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di offerte di *crowdfunding* o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366.

Capo II

Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di *crowdfunding*

Articolo 10

Autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding*

1. Una persona giuridica che intenda fornire servizi di *crowdfunding* presenta all'ESMA domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding*.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:
 - (a) l'indirizzo del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (b) lo status giuridico del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (c) lo statuto del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (d) un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di *crowdfunding* che il potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* intende offrire;
 - (e) una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* in modo da garantire l'osservanza del presente regolamento, compreso delle procedure di gestione del rischio e contabili;

- (f) una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (g) una descrizione dei dispositivi di continuità operativa del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (h) l'identità delle persone responsabili della gestione del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (i) una prova del fatto che le persone di cui alla lettera h) rispondono ai requisiti di rispettabilità e possiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie alla gestione del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (j) una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* per impedire che gli azionisti che detengono il 20% o più del capitale sociale o dei diritti di voto, i suoi dirigenti o dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essi da un legame di controllo effettuino operazioni di *crowdfunding* offerte dal potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (k) una descrizione dei dispositivi di esternalizzazione del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (l) una descrizione delle procedure del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* per il trattamento dei reclami dei clienti;
 - (m) se del caso, una descrizione dei servizi di pagamento che il potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* intende fornire nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera i), i potenziali fornitori di servizi di *crowdfunding* dimostrano quanto segue:
- (a) l'assenza di precedenti penali (condanne o sanzioni) relativi a violazioni di norme nazionali in vigore nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o relativi a frodi o responsabilità professionale per tutte le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (b) che, complessivamente, le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di *crowdfunding* e che tali persone sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.
4. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l'ESMA ne valuta la completezza. Se la domanda risulta incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l'ESMA ne informa immediatamente il potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding*.
6. Entro due mesi dal ricevimento di una domanda completa, l'ESMA valuta se il potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto

dell'autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding*. L'ESMA ha il diritto di rifiutare l'autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che la gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding* possa compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un'adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

7. L'ESMA notifica al potenziale fornitore di servizi di *crowdfunding* la sua decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha deciso.
8. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 ha efficacia e validità sull'intero territorio dell'Unione.
9. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di *crowdfunding* la presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti per offrire i loro servizi su base transfrontaliera.
10. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di precisare ulteriormente i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Registro dei fornitori di servizi di *crowdfunding*

1. L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di *crowdfunding*. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
 - (a) la denominazione e la forma giuridica del fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (b) la denominazione commerciale e l'indirizzo internet della piattaforma di *crowdfunding* gestita dal fornitore di servizi di *crowdfunding*;
 - (c) i servizi per i quali il fornitore di servizi di *crowdfunding* è autorizzato;
 - (d) le sanzioni imposte al fornitore di servizi di *crowdfunding* o ai suoi dirigenti.
3. L'eventuale revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 13 è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.

Articolo 12

Vigilanza

1. I fornitori di servizi di *crowdfunding* operano sotto la vigilanza dell'ESMA.
2. I fornitori di servizi di *crowdfunding* rispettano in ogni momento le condizioni per l'autorizzazione.
3. L'ESMA valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding*.
4. I fornitori di servizi di *crowdfunding* informano l'ESMA di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.

Articolo 13

Revoca dell'autorizzazione

1. L'ESMA ha il potere di revocare l'autorizzazione a un fornitore di servizi di *crowdfunding* qualora quest'ultimo:
 - (a) non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 18 mesi dalla sua concessione;
 - (b) abbia espressamente rinunciato all'autorizzazione;
 - (c) non abbia fornito servizi di *crowdfunding* per sei mesi consecutivi;
 - (d) abbia ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare, compreso tramite dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
 - (e) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;
 - (f) abbia violato gravemente le disposizioni del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali competenti comunicano senza indugio all'ESMA quanto segue:
 - (a) che un fornitore di servizi di *crowdfunding*, o un terzo che agisce per suo conto, ha perso l'autorizzazione come istituto di pagamento conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/2366;
 - (b) che un fornitore di servizi di *crowdfunding*, o i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto, ha violato le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Il paragrafo 2, lettera b), si applica anche alle autorità nazionali competenti designate ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.
3. L'ESMA revoca l'autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding* qualora ritenga che i fatti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), incidano sulla rispettabilità della dirigenza del fornitore di servizi di *crowdfunding*, o indichino la non efficacia dei dispositivi di governance, dei meccanismi di controllo interno o delle procedure di cui all'articolo 5.
4. L'ESMA comunica senza indebito ritardo all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di *crowdfunding* la decisione di revocarne l'autorizzazione.

Capo IV

Trasparenza e test delle conoscenze ai fini dell'ammissione effettuato dai fornitori di servizi di *crowdfunding*

Articolo 14

Informazioni ai clienti

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 19, che i fornitori di servizi di *crowdfunding* forniscono a clienti o potenziali clienti su se stessi, sui costi e gli oneri connessi ai servizi di *crowdfunding* o agli investimenti, sulle condizioni del *crowdfunding*, compresi i criteri di selezione dei progetti, o sulla natura dei rischi connessi ai propri servizi di *crowdfunding* sono chiare, comprensibili, complete e corrette.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ai potenziali clienti prima che sia effettuata l'operazione di *crowdfunding*.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono a disposizione di tutti i clienti e i potenziali clienti in una sezione del sito web della piattaforma di *crowdfunding* chiaramente identificata e in modo non discriminatorio.

Articolo 15

Test delle conoscenze ai fini dell'ammissione e simulazione della capacità di sostenere perdite

1. Prima di dare ai potenziali investitori pieno accesso alle offerte di *crowdfunding*, i fornitori di servizi di *crowdfunding* valutano se e quali servizi da loro offerti siano adeguati ai potenziali investitori.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di *crowdfunding* chiedono ai potenziali investitori informazioni circa le conoscenze di base e la comprensione dei rischi legati all'investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di *crowdfunding*, incluse informazioni relative a:
 - (a) i loro precedenti investimenti in valori mobiliari o contratti di prestito, anche nella fase iniziale o di espansione di un'impresa;
 - (b) le loro eventuali conoscenze o esperienze professionali in materia di investimenti di *crowdfunding*.
3. Ogni due anni i fornitori di servizi di *crowdfunding* adottano le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 per ciascun investitore.
4. Nel caso in cui i potenziali investitori non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, o qualora i fornitori di servizi di *crowdfunding* ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, che i potenziali investitori non abbiano sufficienti conoscenze, i fornitori di servizi di *crowdfunding* li informano che i servizi offerti sulle loro piattaforme potrebbero essere inappropriati per loro ed emettono una segnalazione di rischio. Tali informazioni o segnalazioni di rischio non impediscono ai potenziali investitori di investire in progetti di *crowdfunding*.
5. I fornitori di servizi di *crowdfunding* offrono in qualsiasi momento ai potenziali investitori e agli investitori la possibilità di simulare la loro capacità di sostenere perdite, quantificata pari al 10% del loro valore netto, calcolato sulla base delle seguenti informazioni:
 - (a) reddito regolare e reddito totale, e se il reddito è percepito su base permanente o temporanea;
 - (b) attività, ivi compresi gli investimenti finanziari, i beni personali e gli investimenti immobiliari, i fondi pensione e i depositi in contante;
 - (c) impegni finanziari, ivi compresi quelli regolari, esistenti o futuri.A prescindere dai risultati delle simulazioni, ai potenziali investitori e agli investitori non è vietato investire in progetti di *crowdfunding*.
6. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per precisare le modalità necessarie per:

- (a) condurre la valutazione di cui al paragrafo 1;
- (b) condurre la simulazione di cui al paragrafo 3;
- (c) fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Articolo 16

Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. I fornitori di servizi di *crowdfunding* forniscono ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di *crowdfunding*. La scheda è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato o in una lingua comunemente utilizzata nell'ambito della finanza internazionale.
2. La scheda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:
 - (a) le informazioni di cui all'allegato;
 - (b) la seguente spiegazione, che figura sotto il titolo della scheda contenente le informazioni chiave:

“La presente offerta di *crowdfunding* non è stata verificata né approvata dall'ESMA o dalle autorità nazionali competenti.

L'adeguatezza della vostra formazione e delle vostre conoscenze non è stata valutata prima di concedervi l'accesso a questo investimento. Se procedete all'investimento, vi assumete pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.”;
 - (c) una segnalazione di rischio, che recita:

“L'investimento nella presente offerta di *crowdfunding* comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. L'investimento non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori istituiti conformemente alle direttive 2014/49/UE* e 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**.

Potrete non ricevere alcun ritorno sull'investimento.

Questo non è un prodotto di risparmio e non si dovrebbe investire più del 10% del proprio patrimonio netto in progetti di *crowdfunding*.

Potrete non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desiderate.
3. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è chiara, comprensibile, completa e corretta e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle che riportano i riferimenti alla normativa applicabile. Essa è presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di 6 facciate di formato A4 quando stampato.

* Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

** Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).”

4. Il fornitore di servizi di *crowdfunding* tiene la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento aggiornata in ogni momento e per l'intero periodo di validità dell'offerta di *crowdfunding*.
5. I fornitori di servizi di *crowdfunding* pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda.
6. Quando un fornitore di servizi di *crowdfunding* individua un'omissione, un errore o un'imprecisione rilevanti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, il titolare del progetto integra o modifica l'informazione. Se l'integrazione o la modifica non sono possibili, il fornitore di servizi di *crowdfunding* non presenta l'offerta di *crowdfunding* o annulla l'offerta esistente fino al momento in cui la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento non è conforme alle disposizioni del presente articolo.
7. Un investitore può chiedere al fornitore di servizi di *crowdfunding* di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in una lingua di sua scelta. La traduzione rispecchia fedelmente il contenuto del testo originale della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.
Qualora non fornisca la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento richiesta, il fornitore di servizi di *crowdfunding* consiglia chiaramente all'investitore di astenersi dall'effettuare l'investimento.
8. Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica né l'approvazione ex ante di una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.
9. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per precisare:
 - (a) i requisiti per quanto riguarda il modello di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 e all'allegato, e il contenuto di tale modello;
 - (b) le tipologie di rischio rilevanti per l'offerta di *crowdfunding* e che devono pertanto essere comunicate conformemente alla parte C dell'allegato;
 - (c) gli oneri e i costi di cui alla parte H, lettera a), dell'allegato, compresa una ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell'investitore.

Articolo 17

Bacheca elettronica

1. I fornitori di servizi di *crowdfunding* che consentono ai propri investitori di interagire direttamente tra loro per l'acquisto e la vendita di contratti di prestito o di valori mobiliari che sono stati inizialmente oggetto di *crowdfunding* sulle loro piattaforme informano i loro clienti di non gestire un sistema di negoziazione e che l'attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile.
2. I fornitori di servizi di *crowdfunding* che suggeriscono un prezzo di riferimento per l'acquisto e la vendita di cui al paragrafo 1 lo motivano e informano i clienti che il prezzo di riferimento proposto non è vincolante.

Articolo 18

Accesso alla documentazione

I fornitori di servizi di *crowdfunding*:

- (a) conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per cinque anni;
- (b) provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento;
- (c) mantengono per cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di *crowdfunding* e i loro clienti.

Capo V

Comunicazioni di marketing

Articolo 19

Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

- 1. I fornitori di servizi di *crowdfunding* provvedono affinché tutte le comunicazioni di marketing agli investitori siano chiaramente identificabili come tali.
- 2. Nessuna comunicazione di marketing comprende il marketing di singoli progetti o offerte di *crowdfunding* in corso o in programma. Le comunicazioni di marketing possono indicare solo dove e in quale lingua i clienti possono ottenere informazioni sui singoli progetti o sulle singole offerte.
- 3. Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di *crowdfunding* utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono attivi o una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.
- 4. Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica e l'approvazione ex ante delle comunicazioni di marketing.

Articolo 20

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing

- 1. Le autorità nazionali competenti pubblicano e mantengono aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di *crowdfunding*.
- 2. Le autorità competenti notificano all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti sui quali tali informazioni sono pubblicate. Le autorità competenti forniscono all'ESMA una sintesi di dette disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.
- 3. Le autorità competenti informano l'ESMA di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 e presentano senza indugio una sintesi aggiornata delle pertinenti disposizioni nazionali.
- 4. L'ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito web una sintesi delle disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza

internazionale e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. L'ESMA non è responsabile delle informazioni fornite nella sintesi.

5. Le autorità nazionali competenti sono i punti di contatto unici aventi la responsabilità di fornire informazioni sulle norme in materia di marketing vigenti nei rispettivi Stati membri.
6. L'ESMA può emanare orientamenti o raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali competenti specificando le migliori prassi per le comunicazioni di marketing e la verifica delle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di *crowdfunding*.
7. Le autorità competenti trasmettono regolarmente all'ESMA, almeno su base annuale, una relazione sulle azioni volte a far rispettare la normativa adottate nel corso dell'anno precedente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di *crowdfunding*. In particolare, la relazione indica:
 - (a) il numero totale delle azioni adottate per far rispettare la normativa per tipo di irregolarità, se del caso;
 - (b) gli eventuali risultati ottenuti con le azioni adottate per far rispettare la normativa, comprese le sanzioni comminate ripartite per tipo di sanzione o i mezzi di ricorso previsti dai fornitori di servizi di *crowdfunding*;
 - (c) gli esempi eventualmente disponibili del modo in cui le autorità competenti hanno gestito il mancato rispetto delle disposizioni nazionali da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding*.

Capo VI

Poteri e competenze dell'ESMA

SEZIONE I

COMPETENZE E PROCEDURE

Articolo 21

Segreto professionale degli operatori del diritto (*legal privilege*)

I poteri conferiti all'ESMA, o a un funzionario o a un'altra persona autorizzati dall'ESMA, dagli articoli da 22 a 25 non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

Articolo 22

Richiesta di informazioni

1. L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti in forza del presente regolamento:
 - (a) un fornitore di servizi di *crowdfunding* o una persona che controlla un fornitore di servizi di *crowdfunding* o che è direttamente o indirettamente controllata dallo stesso;
 - (b) i titolari dei progetti che in passato o attualmente hanno presentato un'offerta su una piattaforma di *crowdfunding*;

- (c) terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione del servizio di *crowdfunding* in conformità dell'articolo 8;
 - (d) i dirigenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a c);
 - (e) i revisori dei conti e i consulenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a c).
2. Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:
- (a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - (b) dichiara la finalità della richiesta;
 - (c) specifica le informazioni richieste;
 - (d) prevede un termine entro il quale devono essere fornite le informazioni;
 - (e) indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo 28 laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:
- (a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - (b) dichiara la finalità della richiesta;
 - (c) specifica le informazioni richieste;
 - (d) stabilisce il termine entro il quale devono essere fornite le informazioni;
 - (e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 29 laddove le informazioni fornite siano incomplete;
 - (f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 28 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
 - (g) indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ESMA e di ottenere la revisione della decisione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 interessati dalla richiesta di informazioni.

Articolo 23

Indagini generali

1. L'ESMA ha facoltà di svolgere indagini riguardo a persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA sono abilitati a:
- (a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

- (b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di detti registri, dati, procedure e altro materiale;
 - (c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;
 - (d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;
 - (e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 29 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.
 3. I soggetti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 29, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
 4. L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.
 5. Se la richiesta della documentazione del traffico telefonico e del traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), presuppone l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
 6. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:
 - (a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 3;
 - (b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
 7. Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni

contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele in forza del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali dei soggetti di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 23, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'ESMA avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, dopo avere informato l'autorità competente pertinente, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l'autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.
4. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 33, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.
5. Le persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte con una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 29, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
6. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.
7. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 23, paragrafo 1.
8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.
10. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:
 - (a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 4;
 - (b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
11. Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 26

Segreto professionale

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all'ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'ESMA o per qualsiasi persona cui l'ESMA ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall'ESMA.

Articolo 27

Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), ha commesso una delle violazioni di cui ai capi da I a V, l'ESMA può adottare una o più delle seguenti misure:
 - (a) adottare una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;
 - (b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 28 e 29;
 - (c) emanare una comunicazione pubblica;
 - (d) emettere segnalazioni.
2. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- (a) la durata e la frequenza della violazione;
 - (b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
 - (c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
 - (d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
 - (e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
 - (f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;
 - (g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
 - (h) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
 - (i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
 - (j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
3. L'ESMA notifica immediatamente le misure adottate in conformità del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione. L'ESMA le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione.
4. La pubblicazione di cui al paragrafo 3 comprende i seguenti elementi:
- (a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
 - (b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
 - (c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Articolo 28

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora, conformemente all'articolo 31, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nei capi da I a V, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3.

2. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.
3. L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari al 5% del fatturato annuo del fornitore di servizi di *crowdfunding* nel corso di un anno civile.
4. Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 29

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:
 - (a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 23;
 - (b) una persona di cui all'articolo 22, paragrafo 1:
 - i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 22;
 - ii) a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 23;
 - iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 24.
2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. Esso è calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è irrogata per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Al termine di tale periodo l'ESMA riesamina la misura.

Articolo 30

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta a norma degli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale

comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 2016/679¹⁶.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte a norma degli articoli 34 e 35 sono di natura amministrativa.
3. Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte a norma degli articoli 28 e 29 costituiscono titolo esecutivo.
5. L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo.
6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 31

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constatata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui ai capi da I a V, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o autorizzazione del fornitore di servizi di *crowdfunding* interessato e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all'ESMA.
2. Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'ESMA un fascicolo completo sulle sue conclusioni.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 22 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 e 24.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nell'ambito delle attività di vigilanza.
5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato delle indagini basa le sue conclusioni solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.
7. Quando trasmette all'ESMA il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
8. In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 32, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui ai capi da I a V e, in caso affermativo, adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 31.
9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell'ESMA.
10. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 37 entro il [inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.
11. L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre, l'ESMA si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 32

Audizione delle persone interessate

1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 27, 28 e 29, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
3. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

Articolo 33

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento o imposto un'altra sanzione o misura amministrativa in conformità del presente regolamento. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento irrogata.

Articolo 34

Commissioni di autorizzazione e vigilanza

1. L'ESMA impone ai fornitori di servizi di *crowdfunding* il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di *crowdfunding* e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 35.
2. L'importo delle commissioni addebitate a un singolo fornitore di servizi di *crowdfunding* è soggetto a un massimale proporzionato alle dimensioni delle attività del fornitore di servizi di *crowdfunding*.
3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 37 entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore] per specificare il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l'importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 che può essere addebitato dall'ESMA.

Articolo 35

Delega dei compiti dell'ESMA alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, la facoltà di chiedere informazioni in forza dell'articolo 22 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 e 24.
2. Prima di delegare compiti, l'ESMA consulta l'autorità competente interessata circa:
 - (a) la portata del compito da delegare;
 - (b) i tempi di esecuzione del compito; e
 - (c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA.
3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.
4. L'ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

Articolo 36

Protezione dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito del presente regolamento, esso è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

Capo VII Atti delegati

Articolo 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli atti delegati adottati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 10, paragrafo 10, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 9, dell'articolo 31, paragrafo 10, e dell'articolo 34, paragrafo 3, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 38

Relazione

1. Prima del [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento] la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
2. La relazione valuta:
 - (a) il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di *crowdfunding* nell'Unione, comprese l'evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell'esperienza acquisita dall'ESMA in materia di vigilanza, del numero di fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati dall'ESMA e della loro quota di mercato e, in particolare, esaminando se siano necessari adeguamenti delle definizioni di cui al presente regolamento e se l'ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continui ad essere adeguato;
 - (b) l'impatto del presente regolamento sul buon funzionamento del mercato interno dei servizi di *crowdfunding*, compreso l'impatto sull'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e sugli investitori e altre categorie di persone interessate da tali servizi;
 - (c) l'attuazione dell'innovazione tecnologica nel settore del *crowdfunding*, compresa l'applicazione di modelli di business e tecnologie nuovi e innovativi;
 - (d) se la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), continua ad essere appropriata per il perseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento;
 - (e) gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di *crowdfunding* sulla libertà di fornire servizi, sulla concorrenza e sulla tutela degli investitori;
 - (f) l'applicazione delle sanzioni amministrative e in particolare l'eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione del presente regolamento;
 - (g) la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di *crowdfunding* a obblighi per la conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all'elenco di soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai fornitori di servizi europei di *crowdfunding* per le imprese

1.2. Settore/settori interessati

Settore: stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali
Attività: unione dei mercati dei capitali

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁷
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire a un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico [indicare il numero]

1. Consentire alle piattaforme di crescere
2. Rafforzare l'integrità delle piattaforme
3. Aumentare la trasparenza delle piattaforme per gli investitori

¹⁷ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1. Fornitori europei di servizi di *crowdfunding* in grado di svolgere le loro attività in tutti gli Stati membri e di fungere da intermediari per i progetti in tutta l'Unione.
2. Aumento della fiducia degli investitori, in particolare quando accedono alle piattaforme e investono a livello transfrontaliero.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

I servizi della Commissione monitorerebbero gli effetti dell'opzione prescelta sulla base del seguente elenco non esaustivo di indicatori:

1. Impatti sulle piattaforme
 - a. Numero di paesi in cui le piattaforme partecipano
 - b. Volumi annuali delle operazioni di *crowdfunding* nei paesi dell'UE
 - c. Base di investitori per tipo di investitori
 - d. Numero, volume e tipo di progetti finanziati a livello transfrontaliero
 - e. Volume dei flussi di investimenti transfrontalieri
2. Costi diretti
 - a. Diritti di licenza
 - b. Spese di vigilanza e regolamentazione
 - c. Costi connessi all'applicazione delle norme
3. Costi/benefici indiretti
 - a. Evoluzione delle commissioni versate per finanziare i progetti/per investire
 - b. Evoluzione delle dimensioni medie delle operazioni

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Le sfide che ci si propone di superare con la proposta sono le seguenti.

1) Mercato unico: le piattaforme di *crowdfunding* dipendono in larga misura dagli effetti di rete. Le dimensioni non soltanto aumentano la sostenibilità dei modelli di business, ma offrono anche maggiori vantaggi agli utenti delle piattaforme: investitori e titolari dei progetti. Attualmente le piattaforme di *crowdfunding* si imbattono in notevoli difficoltà quando tentano di espandersi in altri Stati membri dell'UE e quindi operano per lo più entro i confini nazionali. Questa iniziativa consentirà alle piattaforme che intendono operare a livello UE di richiedere una licenza di fornitore europeo di servizi di *crowdfunding* tramite l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati che consenta loro di fornire servizi senza problemi in tutto il mercato unico.

2) Integrità e sicurezza settoriali: il *crowdfunding* deve ancora dimostrare di essere un settore affidabile e maturo e gli investitori sono particolarmente prudenti quando fanno investimenti a livello transfrontaliero. Ciò è dovuto in parte alla divergenza delle normative adottate dai

diversi Stati membri, che crea incertezza per quanto riguarda l'applicabilità delle misure di salvaguardia, la dovuta diligenza e il livello di controllo. Questa iniziativa fornirà un marchio europeo facilmente identificabile che garantirà un ambiente trasparente e sicuro per l'intermediazione finanziaria, consentendo agli investitori di concentrarsi sulla fattibilità dei progetti che desiderano sostenere.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da vari fattori, come i vantaggi in termini di coordinamento, la certezza del diritto, una maggiore efficacia o complementarità). Ai fini del presente punto si intende per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" il valore derivante dall'intervento dell'Unione che si aggiunge al valore che sarebbe altrimenti stato generato da un singolo Stato membro.*

L'azione dell'UE ridurrebbe in misura significativa la complessità e gli oneri finanziari e amministrativi per tutti i principali portatori di interessi (ossia piattaforme di *crowdfunding*, titolari di progetti e investitori), assicurando nel contempo parità di condizioni per tutti i fornitori di servizi che utilizzano lo stesso marchio UE. Inoltre, l'armonizzazione delle norme prudenziali, delle condizioni operative e delle norme sulla trasparenza per tutti i soggetti interessati apporterebbe chiari vantaggi in termini di tutela degli investitori e stabilità finanziaria. Armonizzando le caratteristiche essenziali delle piattaforme di *crowdfunding*, la proposta è volta a istituire un quadro uniforme per quanto riguarda la definizione delle attività di *crowdfunding*, definendo chiaramente regole comuni in ambiti specifici.

I dati emersi di recente dalla consultazione dei portatori di interessi e da studi esterni impongono un'azione immediata. Obiettivo dell'azione a livello di UE è contribuire all'efficace ed efficiente sviluppo dei servizi di *crowdfunding* nell'UE, alla tutela degli investitori, alla stabilità e all'efficacia del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione contribuisce a una migliore comprensione dei motivi per i quali questi obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Nuova iniziativa

- 1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con una serie di altre fondamentali politiche e iniziative in corso dell'UE, in particolare l'Unione dei mercati dei capitali, l'iniziativa FinTech e il mercato unico digitale.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁸

- Gestione diretta** a opera della Commissione attraverso
 - agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

N. d.

¹⁸ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

A norma delle disposizioni vigenti le AEV elaborano relazioni periodiche sull'attività svolta (fra cui le relazioni interne destinate all'alta dirigenza, le relazioni per i rispettivi consigli e le relazioni annuali) e sono sottoposte alle verifiche della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego delle risorse e le prestazioni. Per le azioni previste nella proposta l'attività di monitoraggio e di presentazione di relazioni sarà conforme agli obblighi già vigenti e a quelli nuovi che scaturiranno dalla proposta.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Date le dimensioni modeste del mercato, che riguarda il sostegno finanziario a uno stadio precoce per le piccole imprese, non sono stati individuati rischi significativi sul piano economico, della stabilità finanziaria o di altro genere. Va osservato che i progetti per i quali l'intermediazione avviene sulle piattaforme di *crowdfunding* comportano rischi molto elevati; tuttavia, gli investitori ricevono avvisi circa i rischi e sono tutelati da altre misure di salvaguardia, il che fa in modo che acquisiscano familiarità con il contesto scelto, che non può essere equiparato a uno spazio per i prodotti di risparmio ma piuttosto a uno spazio per sostenere le iniziative imprenditoriali. Alle piattaforme non è consentito partecipare mediante investimenti o con la sottoscrizione delle offerte; esse possono soltanto agevolare le operazioni tra le parti.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Sono già applicati i sistemi di gestione e di controllo previsti nei regolamenti istitutivi delle AEV. Le AEV collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Lo stesso regime si applicherà anche per il ruolo che la presente proposta attribuisce alle AEV. In ciascun esercizio finanziario, inoltre, il Parlamento europeo dà a ciascuna AEV, su raccomandazione del Consiglio, discarico sull'esecuzione del rispettivo bilancio.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, alle AEV si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Le AEV si sono dotate di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d'azione. L'azione rafforzata delle AEV in materia di lotta antifrode rispetterà le norme e gli orientamenti previsti dal regolamento finanziario (misure antifrode come parte di una sana gestione finanziaria), le politiche dell'OLAF di prevenzione delle frodi, le disposizioni stabilite dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)376) e dall'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e relativa tabella di marcia.

Inoltre, i regolamenti istitutivi delle AEV e il rispettivo regolamento finanziario prevedono le disposizioni sull'esecuzione e sul controllo del bilancio delle AEV e le norme finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire le frodi e le irregolarità.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ¹⁹	di paesi EFTA ²⁰	di paesi candidati ²¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1a	12 02 06 ESMA	Diss./Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
[...]	[XX.YY.YY.YY] [...]	[...]	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²¹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	[Denominazione.....]
---	--------	-------------------------------

DG: <.....>			Anno 2019	Anno 2020	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
Titolo 1: Stanziamenti operativi	Impegni	(1)	0,764	1,637						2,401
	Pagamenti	(2)	0,764	1,637						2,401
Titolo 2:	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Titolo 3:	Impegni	(3a)								
	Pagamenti	(3b)								
TOTALE degli stanziamenti per l'ESMA	Impegni	= 1+1a+3 a	0,764	1,637						2,401
	Pagamenti	=2+2a +3b	0,764	1,637						2,401

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019	Anno 2020	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane		0,401	0,995						1,396
• Altre spese amministrative		0,091	0,236						0,327
TOTALE DG <.....>	Stanzamenti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019	Anno 2020	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,764	1,637						2,401
	Pagamenti	0,764	1,637						2,401

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo 22	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²³ ...																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO 2																				
- Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																				
COSTO TOTALE																				

²² I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.).

²³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2019	Anno 2020	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------	--------------	-------------	-------------	---	--------

Funzionari (gradi AD)	2	6					8
Funzionari (gradi AST)							
Agenti contrattuali	1	1					2
Agenti temporanei							
Esperti nazionali distaccati							

TOTALE	3	7					
---------------	----------	----------	--	--	--	--	--

Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
AD16				
AD15				
AD14				
AD13				
AD12				
AD11				
AD10				
AD9				

AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
Totale AD				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8				
AST7				
AST6				
AST5				
AST4				
AST3				
AST2				
AST1				
Totale AST				
AST/SC 6				
AST/SC 5				
AST/SC 4				
AST/SC 3				
AST/SC 2				
AST/SC 1				
Totale AST/SC				
TOTALE GENERALE				

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Gruppo di funzioni IV				
Gruppo di funzioni III				
Gruppo di funzioni II				
Gruppo di funzioni I				
Totale				

Esperti nazionali distaccati	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Totale				

Indicare la data prevista di assunzione e adeguare l'importo di conseguenza (se l'assunzione avviene a luglio, viene calcolato soltanto il 50% del costo medio) aggiungendo ulteriori spiegazioni nell'allegato.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2020	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁴							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 <i>aa</i> ²⁵	- sede ²⁶						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							

²⁴ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁶ Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

La descrizione del calcolo dei costi per un ETP dovrebbe essere inclusa nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁷.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

²⁷ Cfr. articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁸					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3			
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

ALLEGATO alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento relativa ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese

Metodologia applicata e principali ipotesi di base

I costi connessi all'autorizzazione dei fornitori di servizi di *crowdfunding* e alla vigilanza sugli stessi da parte dell'ESMA sono stati stimati sulla base di tre categorie di costi: costi relativi al personale, costi amministrativi e costi operativi²⁹.

In base alle attuali stime preliminari della Commissione, per i compiti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza dei fornitori europei di servizi di *crowdfunding* saranno necessarie 4 nuove unità di personale nel 2019 e altre 9 unità per il 2020, in aggiunta al personale attualmente impiegato presso l'ESMA nel quadro del bilancio dell'ESMA in corso di esecuzione. I costi sarebbero finanziati dal bilancio dell'UE, al fine di non gravare un'industria nascente di oneri sproporzionati. I contributi saranno raccolti dai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi del regime, tuttavia sarà applicato un massimale, come indicato nel testo della proposta.

La necessità di aumentare l'organico rispecchia i compiti aggiuntivi attribuiti all'ESMA dal regolamento relativi al coordinamento dei fornitori europei di servizi di *crowdfunding* e alla vigilanza sugli stessi:

- preparare e gestire i processi di autorizzazione;
- costituire e mantenere un registro centrale;
- elaborare le norme tecniche previste dal regolamento;
- esaminare le schede di informazioni chiave per gli investimenti (Key Investment Information Sheets, KIIS);

²⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

²⁹ I costi operativi comprendono anche i costi della traduzione e i costi informatici.

- preparare l'assunzione del ruolo di coordinamento e di vigilanza costante dei fornitori europei di servizi di *crowdfunding*;
- monitorare e riferire annualmente in merito agli indicatori chiave di prestazione.

I compiti nuovi sono stabiliti nella proposta di regolamento e illustrati maggiormente nella relazione. Essi comprendono, tra l'altro, l'autorizzazione e la registrazione dei fornitori europei di servizi di *crowdfunding*, la vigilanza sui fornitori europei di servizi di *crowdfunding* registrati, la richiesta di contatti periodici con i dirigenti/il personale dei soggetti sottoposti a vigilanza, la risposta alle domande, ai reclami o alle richieste delle autorità nazionali competenti o dei consumatori, il monitoraggio della conformità dei fornitori europei di servizi di *crowdfunding* alle prescrizioni stabilite nel regolamento, la richiesta di informazioni ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* o alle persone coinvolte nella gestione dei soggetti, lo svolgimento di ispezioni in loco, l'esame della documentazione e l'audizione di persone su presunte violazioni del regolamento, l'esame della scheda di informazioni chiave per gli investimenti (KIIS) conformemente ai requisiti fissati nel regolamento e la traduzione dei documenti necessari. L'ESMA potrebbe inoltre avere il compito di revocare l'autorizzazione di un fornitore di servizi di *crowdfunding* e adottare altre misure di vigilanza previste dal regolamento.

Nella seguente sezione sono riportati le ipotesi generali per il calcolo delle risorse supplementari, il costo dei nuovi effettivi e i costi infrastrutturali supplementari.

Ipotesi generali prese in considerazione nel calcolo delle risorse supplementari

Nel calcolo delle risorse supplementari sono state formulate le ipotesi riportate di seguito.

Si è ipotizzato che il regolamento entri in applicazione all'inizio del 2019 e l'anno sarà utilizzato per la preparazione da parte dell'ESMA di progetti di norme tecniche di regolamentazione e consulenze tecniche, nonché per elaborare processi e procedure. Tenendo conto del numero di piattaforme di *crowdfunding* attualmente presenti sul mercato, delle loro dimensioni, delle attività che svolgono, delle condizioni generali di mercato e del numero di piattaforme che hanno già tentato di espandersi a livello transfrontaliero, si stima che nel 2020 saranno circa 25 i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'ESMA.

Si presume che i posti aggiuntivi saranno per personale permanente o agenti contrattuali. Il costo totale annuo medio³⁰ dovrebbe essere pari a 173 000 EUR per il personale permanente e 86 000 EUR per gli agenti contrattuali. Se sono inclusi i costi per le pensioni e le assunzioni, mentre i costi amministrativi e operativi relativi al personale figurano in una categoria distinta, nella tabella di seguito riportata è riepilogato il costo totale annuo medio per categoria di personale.

Tabella 1 Costo del personale

Categoria di personale	2019 Costo totale annuo medio per il personale (*)	2020 Costo totale annuo medio per il personale (*)

³⁰ Esclusi i costi per le pensioni e le assunzioni, ma inclusi i costi operativi (per esempio, le spese di missione) e amministrativi (per esempio, banche dati, riunioni, spese legali) relativi al personale.

Funzionario	158 020 EUR	153 687 EUR
Agente contrattuale	85 640 EUR	72 640 EUR

(*) Include: spese di assunzione, stipendi e indennità, contributi pensionistici, altri costi (formazione, spese mediche, scuola, gestione del personale). I costi amministrativi (per esempio, le spese di missione) e operativi (per esempio, banche dati, riunioni, spese legali) relativi al personale non sono inclusi.

Calcolo degli effettivi supplementari

La tabella 2 mostra gli effettivi previsti di cui l'ESMA avrà bisogno per svolgere le funzioni previste dal regolamento.

Tabella 2 ETP totali all'anno

	2019	2020
AD	2	6
AC	1	1
Totale	3	7

L'ulteriore fabbisogno per il periodo successivo al 2020 sarà calcolato e ripartito nel quadro del prossimo quadro finanziario pluriennale.

Altre spese

Le altre spese, ad esempio quelle connesse alla creazione del registro e dei database e le spese di altro genere, sono state incluse nelle spese operative di cui alla tabella 3. Si prevedono costi informatici pari a 250 000 EUR, sia per il 2019 che per il 2020, che in seguito dovrebbero calare a 50 000 EUR. I costi della traduzione sono a loro volta riportati tra i costi operativi e consistono in 350 000 EUR l'anno.

Spesa totale per il periodo 2019-2020

Tenendo conto delle ipotesi di cui sopra, gli importi totali stimati per la costituzione e per i compiti di vigilanza e autorizzazione che l'ESMA dovrà svolgere per il periodo 2019-2020 sono quelli riportati nella tabella qui di seguito.

Tabella 3 Spese totali connesse all'ESMA per i fornitori europei di servizi di crowdfunding per il periodo 2019-2020, in EUR

	2019	2020
Spese di personale	401 680 EUR	994 760 EUR
Spese amministrative	90 720 EUR	236 040 EUR
Spese operative	271 600 EUR	656 200 EUR
Spesa totale	764 000 EUR	1 887 000 EUR

Commissioni riscosse dai soggetti autorizzati (*)	0	25 x 10 000 EUR
Bilancio dell'industria totale	0	250 000 EUR
Incidenza complessiva sul bilancio dell'UE	764 000 EUR	1 637 000 EUR